

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0002640

146/032101.01.4113.170B

Roma, 25 febbraio 2011

OGGETTO: Contenitori per prodotti petroliferi (gasolio) all'interno di aziende agricole, quali ambienti di lavoro - Riscontro.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, l'ufficio scrivente ritiene che i contenitori distributori mobili in uso presso aziende agricole, cave e cantieri non sono soggetti ai controlli antincendio da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e che le norme tecniche dettate dal DM 19 marzo 1990 devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività, così come confermato con telegramma n. 6100 del 12/04/1990.

Peraltro si ritiene che qualora si accerti la presenza di un contenitore distributore mobile non realizzato conformemente alla norma tecnica succitata ed in servizio presso un'azienda agricola che si configuri quale attività lavorativa, dovrà essere adottato il procedimento sanzionatorio previsto dal D.L.vo 19.2.94 n. 758 per la violazione dell'art. 46, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Parere della Direzione Interregionale

In allegato alla presente si trasmette copia del quesito pervenuto dal Comando di Treviso inerente l'oggetto.

Nel merito lo scrivente ritiene di condividere la procedura prospettata dal Comando, che legge per conoscenza.

Si rimane in attesa di conoscere determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

A seguito di controlli fiscali nelle Aziende Agricole il Corpo della Guardia di Finanza ha provveduto alla denuncia all'Autorità Giudiziaria dei titolari delle attività suddette in merito alla detenzione di depositi combustibili fuori terra (costituiti prevalentemente da contenitori-distributori di tipo approvato ai sensi del Decreto Ministeriale 19 marzo 1990) privi del Certificato di Prevenzione Incendi; l'impianto inoltre è stato oggetto di sequestro, successivamente convalidato dall'Autorità Giudiziaria, la quale ha trasmesso gli atti suddetti allo scrivente Comando, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 19 dicembre 1994, n° 758, per il seguito di competenza.

Il reato contestato da parte della Guardia di Finanza è riferito all'art. 46, comma 2, del D.Lgs 9 aprile 2008, n° 81, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 3 agosto 2009, n° 106.

A seguito di chiarimenti con l'Autorità Giudiziaria questo Comando ha provveduto - nell'ambito del procedimento sanzionatorio previsto dal D.Lgs 758/94 - ad impartire le prescrizioni per la violazione dell'Allegato IV, punto 4.4.1 e 4.4.2 del D.Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., sanzionabili con l'art. 64 del medesimo Decreto Legislativo.

Infatti il punto 4.4.2 dell'allegato IV del D.Lgs 9 aprile 2008, n° 81, precisa che *“Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi sono determinate con Decreto del presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del comma 1, art. 16 del menzionato Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n° 139. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, resta in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959 n° 689”*; il citato D.P.R. 689/59 prevede nei suoi allegati le Tabelle A e B le cui attività devono essere soggette al parere di conformità e alla visita di controllo prima dell'inizio delle lavorazioni.

Analizzando il punto 11 della Tabella A del D.P.R. 689/59 inerente i *“Depositati, magazzini e rivendite di benzina petrolio e oli minerali ed altri prodotti idrocarburi infiammabili o combustibili, per quantità superiori a 500 kg”*, appare assai probabile che tutte le ditte, ivi comprese le Aziende Agricole, che esplicano la loro attività di deposito di prodotti petroliferi (di quantitativo superiore a 500 kg) sono riconducibili tra quelle soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

Codesto Ministero con Telegramma n° 6100 del 12 aprile 1990 ha disposto che i *“contenitori distributori”* di cui al Decreto Ministeriale 19 marzo 1990 in uso presso aziende agricole, cave e cantieri sono esclusi dai controlli antincendi da parte dei Comandi VV.F., fatta salva l'osservanza della specifica regola tecnica (Decreto Ministeriale 19 marzo 1990) da parte del titolare dell'attività.

Inoltre il punto 15, lettera b), del Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 prevede l'assoggettabilità dei depositi, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, in ambito agricolo o privato qualora la loro capacità sia superiore a 25 m³.

Premesso quanto sopra, si chiede a codesto Ministero di valutare la questione e di precisare se i depositi di prodotti petroliferi ubicati in Aziende Agricole (ancorché realizzati con contenitori distributori di tipo approvato ai sensi del Decreto Ministeriale 19 marzo 1990) siano da considerare tra le attività lavorative per le quali debbano attivarsi le procedure amministrative di prevenzione incendi per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

Nelle more di disposizioni in merito, questo Comando - anche per aderire alla richiesta dell'Autorità Giudiziaria in premessa citata - procederà alla contestazione di eventuali depositi di prodotti petroliferi qualora inseriti in ambienti di lavoro in virtù del punto 11 della Tabella A del D.P.R. 28 maggio 1959, n° 689.

Considerata la problematica di carattere generale connessa all'argomento esposto, si rimane in attesa di cortese riscontro per uniformità di indirizzo e per rispondere alle varie richieste verbali sulla questione che avvengono sempre con maggior frequenza da parte dell'utenza.